

diverse da quelle di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale, verranno iscritte nella sezione B come inoperative, trovandosi nell'impossibilità di stipulare la polizza di responsabilità civile in forma autonoma, oppure se, una volta iscritte in tale sezione, dovranno richiedere la cancellazione dalla stessa e l'iscrizione nella sezione E, rilevando come, in questo ultimo caso, detti mediatori sarebbero svantaggiati per via della preclusione di assumere incarichi futuri nella loro o in altre società, a meno di superare nuovamente la prova d'esame.

L'articolo viene modificato, introducendo specifiche disposizioni volte a chiarire come il nuovo sistema previsto dall'art. 112 del Codice, per l'iscrizione delle società nella sezione B del registro, si coniughi con la disciplina transitoria relativa alle persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ed operanti per società, anch'esse iscritte, con funzioni diverse da quelle di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale.

ACB, con riferimento al trasferimento alla sezione B del registro ritiene che:

- il termine del 31 ottobre 2006, stabilito per la presentazione della polizza di assicurazione, sia troppo ravvicinato, non essendo ancora disponibili sul mercato le nuove garanzie, tanto più in considerazione del fatto che il Regolamento dispone che le nuove previsioni in materia di caratteristiche della polizza entreranno in vigore il 1° gennaio 2007;
- la mancata previsione anche per le società di poter essere trasferite nel registro come inoperative in caso di mancata presentazione della polizza entro il 31 ottobre 2006 le esporrebbe al rischio di perdere il diritto all'iscrizione automatica;
- l'obbligo di iscrivere contestualmente alle società i relativi collaboratori di cui alla sezione E non consentirebbe l'iscrizione di coloro che hanno iniziato il rapporto con il broker da minor tempo rispetto alla data fissata nel 1° gennaio 2005 e per i quali tale rapporto non sia stato in esclusiva.

Con riguardo al termine di presentazione della documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza, si rinvia a quanto precisato sub art. 63.

La proposta è accolta relativamente alla necessità di inserire nell'articolo una previsione che consenta alle società di mediazione di essere iscritte nel registro come inoperative nel caso in cui non attestino entro il termine previsto di aver stipulato la polizza.

In relazione al regime di iscrizione dei collaboratori di cui alla sezione E, si rinvia a quanto precisato sub art. 70.

Art. 65 (Iscrizione nel registro delle società esercenti attività agenziale)

ANIA, relativamente all'ultimo periodo del comma 4, propone di prevedere che il mandato agenziale conferito alle società che non vengono iscritte nel registro, si risolva di diritto (secondo il principio previsto dall'art. 9 della legge 48/1979) e non che venga revocato dalle imprese, in quanto la revoca sarebbe una forma di recesso unilaterale sottoposto alla regolamentazione dello scioglimento del rapporto.

Non si ritiene di accogliere la proposta; la risoluzione del rapporto, prescritta dal Regolamento, che rimane in capo all'impresa, discende necessariamente dalla insussistenza dei requisiti per l'iscrizione del registro e, quindi, dalla impossibilità per tali società di operare.

ANIA, con riferimento al comma 6, ribadisce le perplessità già espresse in ordine al divieto, per i soggetti ivi contemplati, di iscriversi in sezioni del registro diverse dalla D.

ASSORETI, con riferimento al comma 6, rileva la preclusione per banche e SIM, che attualmente svolgono l'attività di intermediazione assicurativa tramite rappresentanti legali o delegati agenziali iscritti nell'Albo agenti, di iscriversi in sezione diversa dalla D. Ciò sarebbe confermato dalle emanande modifiche all'art. 30, comma 9, del TUF (per via della delega ex art. 43, Legge. n. 262/2005) che dovrebbero prevedere il divieto per i "soggetti abilitati" di iscriversi nelle sezioni A e B del registro (con verosimile abrogazione implicita dell'inciso "salva iscrizione ad altra sezione del registro" figurante nell'art. 119, comma 2, del Codice). Tuttavia, ciò determinerebbe un'ingiustificata compressione dell'attività di tali soggetti, che non sarebbe in linea con la normativa comunitaria che non pone limiti di tal fatta e determinerebbe il solo effetto di costringerli alla creazione di una società *ad hoc* per lo svolgimento dell'attività di agenzia assicurativa.

Si rinvia a quanto precisato sub art. 41, sulla base della normativa vigente.

ANAGINA chiede il rinvio del termine del 31 ottobre 2006.

SNA chiede la modifica del termine del 31 ottobre 2006 anche per l'iscrizione delle società agenziali.

Per quanto concerne la modifica del termine del 31 ottobre 2006, si rinvia a quanto precisato sub art. 63.

ANSAINA rileva l'incoerenza tra la disposizione dell'art. 112 del Codice, secondo cui ai fini dell'iscrizione nel registro delle società sarebbe necessario che almeno uno dei rappresentanti legali o delegati agenziali sia iscritto nel registro, e il comma 1 dell'articolo in argomento, che sarebbe più restrittivo.

La previsione del comma 1 è volta a preservare il diritto acquisito dei rappresentanti legali e dei delegati all'esercizio dell'attività assicurativa iscritti nell'Albo agenti; gli stessi infatti, considerate le qualifiche assunte nel precedente sistema, transitano nel registro in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione delle società per le quali operano, sempre che le stesse gli abbiano attribuito tale qualifica. Resta fermo che, in caso di più delegati o rappresentanti legali della medesima società, ai fini dell'iscrizione della stessa nel registro è sufficiente che almeno uno di tali soggetti venga iscritto nella sezione A in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione, ma che tutti coloro ai quali viene conferita detta qualifica debbano essere iscritti al registro.

SNA chiede l'eliminazione, al comma 4, della parte di disposizione che inizia con "i relativi" e finisce con "non vengono iscritte al registro". Ritiene inoltre che le società agenziali che non intendono iscriversi nel registro possano comunque continuare ad operare, ove rappresentate o deleganti una persona fisica iscritta nel registro, come avvenuto nel sistema normativo antecedente al Codice.

Proposta parzialmente accolta. L'articolo viene riformulato, prevedendo un diverso sistema di presentazione della documentazione, che consente di trattare separatamente l'iscrizione delle società ed il trasferimento dei relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Relativamente all'operatività delle società non iscritte, si sottolinea che il nuovo quadro normativo delineato dal Codice non ammette l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di intermediari non iscritti nel registro.

Art. 66 (Iscrizione nel registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

SNA, in considerazione della previsione dell'art. 114 del Codice che ammette la reinscrizione dei soggetti radiati decorsi cinque anni, chiede che sia modificata la lettera a) del comma 1, in modo da consentire "che anche i soggetti cancellati per radiazione, ove siano decorsi cinque anni dal provvedimento, abbiano la facoltà di richiedere la reinscrizione, valendo a tal fine, sino al 31 dicembre 2006, i titoli equipollenti già maturati".

Proposta non accolta. L'art. 114 del Codice, in caso di cancellazione per radiazione, subordina la reinscrizione non solo alla necessità che la domanda sia presentata decorsi cinque anni dalla cancellazione, ma anche alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112. Conseguentemente, per i soggetti da reinscrivere nelle sezioni A o B, è richiesto il superamento della prova di idoneità prevista dall'art. 110, comma 3.

Art. 67 (Iscrizione nel registro per titoli equipollenti)

ANSAINA rileva che la formulazione dell'articolo, non recando una disposizione analoga a quella dell'art. 63, comma 3, consentirebbe all'intermediario, nel caso in cui il titolo equipollente da utilizzare ai fini dell'iscrizione sia quello di subagente, di iscriversi nella sezione A del registro e di continuare ad esercitare l'attività subagenziale.

L'articolo non consente la contestuale operatività, in quanto per i soggetti ivi indicati l'aver svolto attività subagenziale costituisce esclusivamente titolo per l'iscrizione nella sezione A in qualità di agenti, non legittimando in alcun modo, a seguito dell'iscrizione in tale sezione, la possibilità di continuare a svolgere attività subagenziale.